

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Maria Leoni | Direttore Amministrativo f.f. |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

SCREENING HCV RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE GENERALE (SOGETTI DELLA COORTE DAL 1969 AL 1989 SENZA CRITERI DI ESCLUSIONE) - ACCORDO CON L'IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Note per la trasparenza: Accordo con l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR) per screening HCV in ambito opportunistico rivolto alla popolazione generale (soggetti della coorte dal 1969 al 1989 senza criteri di esclusione).

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

Premesso che:

- con Decreto-Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito nella Legge n. 8 del 28/02/2020, è stato previsto l'avvio di uno screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus dell'epatite C (HCV) al fine di rilevare le infezioni da virus HCV non ancora diagnosticate, migliorare la possibilità di diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento per evitare le complicanze di una malattia epatica avanzata e di manifestazioni extraepatiche, nonché interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni. Nello specifico, l'art. 25-sexies, comma 1 del suddetto decreto prevede l'offerta attiva di uno screening gratuito destinato alla popolazione nata nella coorte dal 1969 al 1989;

- con Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 maggio 2021 «Esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV» sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo screening;

- con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 84 del 25/08/2021 è stato istituito un tavolo di lavoro regionale per la definizione di indirizzi tecnico organizzativi per l'avvio e il monitoraggio dello screening HCV per tutte le popolazioni previste, a seguito del quale è stato proposto il relativo documento tecnico organizzativo, trasmesso con nota prot. 557698 del 10/12/2021 a firma del Direttore Generale Area Sanità e Sociale; tale documento tecnico prevede, tra le modalità di offerta attiva alla popolazione generale (soggetti della coorte dal 1969 al 1989 senza criteri di esclusione), oltre allo screening in ambito organizzato, anche lo screening in ambito opportunistico, ossia mediante intercettazione di occasioni di incontro del cittadino con il SSR in ambito di contatto con il proprio MMG, ricovero ospedaliero, visite specialistiche ambulatoriali, accesso ai punti prelievi per altre prestazioni di laboratorio, nonché la presa in carico dei soggetti positivi in centri specialistici di secondo livello, che tenga conto anche delle strutture private autorizzate alla prescrizione dei DAA (Direct-Acting Antivirals).

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 512 del 19/05/2022, che ha approvato la stipula dell'apposito accordo con IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria per collaborare all'effettuazione dello screening HCV rivolto alla popolazione generale (soggetti della coorte dal 1969 al 1989 senza criteri di esclusione), con scadenza al 31/12/2022, prorogato successivamente con delibere del Direttore Generale n. 121 del 07/02/2023 al 31/12/2023 e n. 62 del 31/01/2024 al 31/12/2024.

Preso atto che, con nota prot. n. 14361 del 13/01/2025, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto ha richiesto alle Aziende ULSS di portare avanti le attività di screening HCV per tutto l'anno 2025, comunicando che durante la seduta del 23/12/2024 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e Bolzano ha raggiunto l'intesa sullo schema di Decreto interministeriale di proroga fino al 31/12/2025, al fine di consentire alle Regioni partite in ritardo di raggiungere tutta la popolazione eleggibile e di aumentare l'adesione attraverso ulteriori azioni di potenziamento della campagna, e confermando altresì le popolazioni target a cui viene offerto gratuitamente lo screening HCV, come definite dal decreto del Ministero della Salute del 14/05/2020, e non prevedendo nuovi maggiori oneri a carico della finanzia pubblica in ragione della nuova proroga.

Acquisita la disponibilità dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, con nota prot. ULSS 9 n. 0077193 del 30/04/2025, a continuare ad effettuare le prestazioni oggetto del presente atto, nonché a prendere in carico i soggetti positivi in quanto centro specialistico di secondo livello autorizzato alla prescrizione dei DAA (Direct-Acting Antivirals).

Considerato opportuno mantenere un ulteriore canale di erogazione di prestazioni per lo screening HCV, al fine di facilitare l'adesione al programma di screening, in particolare all'utenza della zona della Valpolicella e della Lessinia.

Precisato che le prestazioni oggetto del presente provvedimento saranno erogate senza oneri a carico dell'assistito e non saranno oggetto di recupero crediti in caso di mancata disdetta entro i tempi previsti o di mancata presentazione dell'utente.

Stimato il numero medio annuo di prestazioni di screening HCV che potrebbero essere erogate nel 2025 alla medesima popolazione target che possa ancora essere intercettata in ambito opportunistico presso le strutture dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, come di seguito indicato:

Prestazione	Codice	Tariffa	Quantità (stima)	Valore Totale
VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	91.19.5	9,70	240	2.328,00
PRELIEVO ENDOVENOSO	91.49.2	2,30	240	552,00
VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA	91.19.4	68,35	3	205,05
PRIMA VISITA EPATOLOGICA/INFETTIVOLOGICA/INTERNISTICA	89.7	20,50	3	61,50
Totale complessivo				3.146,55

Ritenuto opportuno, per i motivi espressi in premessa, approvare lo schema di accordo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella per l'effettuazione, all'interno del programma di screening HCV dell'Azienda ULSS 9, di un massimo di prestazioni annue per l'anno 2025, proporzionate ai mesi di operatività dell'accordo ed erogate senza oneri a carico dell'assistito, come di seguito indicato:

Prestazione	Codice	Tariffa	Quantità (stima)	Valore Totale
VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	91.19.5	9,70	240	2.328,00
PRELIEVO ENDOVENOSO	91.49.2	2,30	240	552,00
VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA	91.19.4	68,35	3	205,05
PRIMA VISITA EPATOLOGICA/INFETTIVOLOGICA/INTERNISTICA	89.7	20,50	3	61,50
Totale complessivo				3.146,55

precisando che tale tetto massimo potrà essere oggetto di rimodulazione in funzione della dinamica dell'adesione allo screening HCV e al tasso di positività riscontrata.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Alessandra De Salvia

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di fare proprio quanto indicato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella per l'effettuazione, all'interno del programma di screening HCV dell'Azienda ULSS 9, di un massimo di prestazioni annue per l'anno 2025, proporzionate ai mesi di operatività dell'accordo ed erogate senza oneri a carico dell'assistito, come di seguito indicato:

Prestazione	Codice	Tariffa	Quantità (stima)	Valore Totale
VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	91.19.5	9,70	240	2.328,00
PRELIEVO ENDOVENOSO	91.49.2	2,30	240	552,00
VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA	91.19.4	68,35	3	205,05
PRIMA VISITA EPATOLOGICA/INFETTIVOLOGICA/INTERNISTICA	89.7	20,50	3	61,50
Totale complessivo				3.146,55

precisando che tale tetto massimo potrà essere oggetto di rimodulazione in funzione della dinamica dell'adesione allo screening HCV e al tasso di positività riscontrata.

3. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'esecuzione del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di dare atto che del costo complessivo stimato per l'anno 2025 derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 3.146,55, sarà tenuto conto nel Bilancio economico preventivo e budget generale anno 2025 con disponibilità ad ordinare e registrare al conto BA1530D1 (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Maria Leoni f.f.

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Patrizia Benini

ACCORDO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI SCREENING HCV RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE GENERALE (soggetti della coorte di nascita dal 1969 al 1989 senza criteri di esclusione)

TRA

AZIENDA U.L.S.S. 9 Scaligera, con sede in Verona, Via Valverde 42, C.F. e P.IVA n. 02573090236, d'ora innanzi denominata AULSS 9, in persona del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dr.ssa Alessandra De Salvia, a ciò delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 250 del 06/03/2024;

E

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Claudio Cracco, con sede in Negrar di Valpolicella, C.F./P.I. 00280090234, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità previste dall'art.76 del D.P.R. 455/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

Premesso che:

- con Decreto-Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito nella Legge n. 8 del 28/02/2020, è stato previsto l'avvio di uno screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus dell'epatite C (HCV) al fine di rilevare le infezioni da virus HCV non ancora diagnosticate, migliorare la possibilità di diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento per evitare le complicanze di una malattia epatica avanzata e di manifestazioni extraepatiche, nonché interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni. Nello specifico, l'art. 25-sexies, comma 1 del suddetto decreto prevede l'offerta attiva di uno screening gratuito destinato alla popolazione nata nella coorte dal 1969 al 1989;
- con Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 maggio 2021 «Esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV» sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo screening;
- con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 84 del 25/08/2021 è stato istituito un tavolo di lavoro regionale per la definizione di indirizzi tecnico organizzativi per l'avvio e il monitoraggio dello screening HCV per tutte le popolazioni previste, a seguito del quale è stato proposto il relativo documento tecnico organizzativo, trasmesso con nota prot. 557698 del 10/12/2021 a firma del Direttore Generale Area Sanità e Sociale; tale documento tecnico prevede, tra le modalità di offerta attiva alla popolazione generale (soggetti della coorte dal 1969 al 1989 senza criteri di esclusione), oltre allo screening in ambito organizzato, anche lo screening in ambito opportunistico, ossia mediante intercettazione di occasioni di incontro del cittadino con il SSR in ambito di contatto con il proprio MMG, ricovero ospedaliero, visite specialistiche ambulatoriali, accesso ai punti prelievi per altre prestazioni di laboratorio, nonché la presa in carico dei soggetti positivi in centri specialistici di secondo livello, che tenga conto anche delle strutture private autorizzate alla prescrizione dei DAA (Direct-Acting Antivirals);

Richiamata la deliberazione del direttore generale n. 512 del 19/05/2022 che ha approvato la stipula dell'apposito accordo con IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria per collaborare all'effettuazione dello screening HCV rivolto alla popolazione generale (soggetti della coorte dal 1969 al 1989 senza criteri di esclusione), con scadenza al 31/12/2022, prorogato successivamente con delibere del Direttore Generale n. 121 del 07/02/2023 al 31/12/2023 e n. 62 del 31/01/2024 al 31/12/2024.

Preso atto che con nota prot. n. 14361 del 13/01/2025, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto ha richiesto alle Aziende ULSS di portare avanti le attività di screening HCV per tutto l'anno 2025, comunicando che durante la seduta del 23/12/2024

la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha raggiunto l'intesa sullo schema di Decreto interministeriale di proroga fino al 31/12/2025, al fine di consentire alle Regioni partite in ritardo di raggiungere tutta la popolazione eleggibile e di aumentare l'adesione attraverso ulteriori azioni di potenziamento della campagna, e confermando altresì le popolazioni target a cui viene offerto gratuitamente lo screening HCV, come definite dal decreto del Ministero della Salute del 14/05/2020, e non prevedendo nuovi maggiori oneri a carico della finanzia pubblica in ragione della nuova proroga;

Acquisita la disponibilità dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, con nota prot. ULSS 9 n. 0077193 del 30/04/2025, a continuare ad effettuare le prestazioni oggetto del presente atto, nonché a prendere in carico i soggetti positivi in quanto centro specialistico di secondo livello autorizzato alla prescrizione dei DAA (Direct-Acting Antivirals);

Considerato opportuno mantenere un ulteriore canale di erogazione di prestazioni per lo screening HCV in ambito opportunistico e organizzato, al fine di facilitare l'adesione al programma di screening, in particolare all'utenza della zona della Valpolicella e della Lessinia.

Precisato che le prestazioni oggetto del presente provvedimento saranno erogate senza oneri a carico dell'assistito e non saranno oggetto di recupero crediti in caso di mancata disdetta entro i tempi previsti o di mancata presentazione dell'utente.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

L' IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria assicura, compatibilmente con la propria attività istituzionale, l'effettuazione, all'interno del programma di screening HCV dell'Azienda ULSS 9, di un massimo di prestazioni annue per l'anno 2025, proporzionate ai mesi di operatività dell'accordo ed erogate senza oneri a carico dell'assistito, come di seguito indicato:

Prestazione	Codice	Tariffa	Quantità (stima)	Valore Totale
VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	91.19.5	9,70	240	2.328,00
PRELIEVO ENDOVENOSO	91.49.2	2,30	240	552,00
VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA	91.19.4	68,35	3	205,05
PRIMA VISITA EPATOLOGICA/INFETTIVOLOGICA/INTERNISTICA	89.7	20,50	3	61,50
Totale complessivo				3.146,55

Tale tetto massimo potrà essere oggetto di rimodulazione in funzione della dinamica dell'adesione allo screening HCV e al tasso di positività riscontrata.

Le prestazioni oggetto del presente accordo potranno:

- essere oggetto di prescrizione su ricetta del SSR con esenzione SHCV, ma l'accesso della popolazione target a tali prestazioni dovrà essere consentito anche direttamente senza prescrizione, nonché su invito attivo del programma di screening dell'Azienda ULSS 9;
- essere erogate obbligatoriamente previa raccolta del consenso informato in forma scritta e secondo il percorso aziendale per lo screening HCV dell'Azienda ULSS 9, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Inoltre, le prestazioni oggetto del presente accordo saranno inserite direttamente dall'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria nel flusso SPS con codice 16 per la tipologia di erogazione, al fine di identificare dette prestazioni come erogate in regime di screening.

Infine, le prestazioni oggetto del presente accordo non saranno oggetto di recupero crediti in caso di mancata disdetta entro i tempi previsti o di mancata presentazione dell'utente, essendo gli accertamenti diagnostici previsti dai programmi di screening esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la popolazione.

ART. 2 – Accordi economici

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, come corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente accordo, si impegna a corrispondere all' IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria i compensi previsti dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale. In caso di aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale le tariffe specificate nell'art. 1 saranno automaticamente allineate alle nuove tariffe.

Tale remunerazione sarà comunque passibile di revisione una volta verificata la quota parte e le modalità di erogazione ad Azienda ULSS 9 dello specifico finanziamento da parte della Regione del Veneto, al fine di riproporzionare i costi sostenuti complessivamente per le prestazioni di screening HCV in tutta l'Azienda ULSS 9.

L' IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria provvede all'emissione di fattura mensile a consuntivo per l'attività oggetto del presente accordo

ART. 3 – Trasmissione documentazione

L' IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria si impegna a coordinarsi per l'attività oggetto del presente accordo con il programma di screening aziendale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera dal punto di vista sia organizzativo sia informatico, nonché per la campagna comunicativa rivolta alla popolazione; l' IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria è pertanto tenuto a fornire all'U.O.S.D. Servizio di Epidemiologia, Prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute – Area Funzionale Screening Oncologici – dell'Azienda ULSS 9 Scaligera con congruo anticipo le modalità con cui la popolazione target potrà accedere alle prestazioni previste presso le loro strutture, oltre a resoconto, secondo modulistica predisposta dal programma di screening, per le prestazioni di cui all'art. 1, nonché la reportistica necessaria ai fini della rendicontazione dell'attività ai competenti enti regionali, secondo le tempistiche da essi dettate.

L' IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria trasmetterà al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 9 Scaligera il riepilogo mensile delle prestazioni effettuate entro 20 giorni dalla conclusione del mese di riferimento.

ART. 4 – Responsabile esterno trattamento dati personali

La comunicazione dei dati avviene sul presupposto che AULSS 9 Scaligera e IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria abbiano ottemperato, per quanto di rispettiva competenza, a tutte le prescrizioni del Codice della Privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dei provvedimenti del Garante in tema di trattamento dei dati sanitari per finalità di cura.

Il Responsabile esterno trattamento dati personali è il Presidente dell' IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Fr. Gedovar Nazzari, in conformità a quanto previsto nell' "ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679" allegato al presente accordo.

ART. 5 – Durata

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2025.

ART. 6 – Inadempimento e recesso

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente accordo, la collaborazione potrà essere risolta previa disdetta anche da una sola delle Parti, in qualsiasi momento, a mezzo PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

E' ammesso il recesso dal presente accordo di collaborazione, previa disdetta anche di una sola delle parti, tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

ART. 7 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente accordo di collaborazione, si fa rinvio alle norme del codice civile.

ART. 8 – Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

ART. 9 – Disposizioni finali

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

Il presente accordo:

- È soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e assolta in modalità virtuale da AULSS 9, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verona n. 65626/2001;
- Sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

Il presente accordo si compone di 9 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona,

IRCCS OSPEDALE
SACRO CUORE DON CALABRIA
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dr. Claudio Cracco)

AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
(Dr.ssa Alessandra De Salvia)

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

PERCORSO AZIENDALE SCREENING HCV RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE GENERALE

In data 24/2/2022 è stato istituito il gruppo di lavoro aziendale con nomina del Responsabile e dei Referenti dello screening HCV- primo e secondo livello, come da tabella allegata e già trasmessa ad Azienda Zero.

In data 9/3/2022 si è svolto il primo dei diversi incontri del suddetto gruppo di lavoro, mediante i quali si sono definiti i seguenti percorsi per lo screening HCV, in ambito opportunistico e organizzato, rivolto alla popolazione generale. In specifico, lo screening è rivolto alle coorti di nascita dal 1969 al 1989, con esclusione dei soggetti con:

- esenzione 016 o 008 o 014;
- pregressa sierologia HCV o pregresso test HCV-RNA eseguiti nei 12 mesi precedenti;
- trattamento in corso con farmaci per HCV o trattamento farmacologico per HCV eseguito negli ultimi 12 mesi.

La campagna di screening HCV si rivolge inoltre ai seguenti sottogruppi specifici di popolazione a rischio: utenti dei servizi per le tossicodipendenze, ospiti delle comunità terapeutiche per le tossicodipendenze, detenuti, con esclusione dei soggetti con:

- trattamento in corso con farmaci per HCV o trattamento farmacologico per HCV eseguito negli ultimi 6 mesi.

SCREENING HCV IN AMBITO OPPORTUNISTICO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE GENERALE

Si sono individuati i seguenti **ambiti sanitari presso i quali intercettare la popolazione target**:

- Ricoveri ospedalieri in regime ordinario o di DH: in questi casi per i soggetti appartenenti alla popolazione target è prevista la proposta da parte del medico del reparto di eseguire la prestazione di screening nel corso del ricovero stesso (non mediante impegnativa, bensì richiesta interna);
- Visite specialistiche ambulatoriali: a seconda del contesto organizzativo, sono previste due diverse modalità di invio: prescrizione su impegnativa con relativo codice di esenzione, oppure invito a prenotare la prestazione con modalità online senza impegnativa;
- Accessi ai punti prelievi per altre prestazioni di laboratorio: proposta di partecipazione allo screening HCV a tutti gli utenti in fascia d'età, senza criteri di esclusione, che accedono ai punti prelievi, effettuando direttamente l'accettazione della relativa prestazione.

È inoltre prevista l'intercettazione di popolazione target in occasione di contatto con il proprio MMG, che può prescrivere su impegnativa la prestazione con relativa esenzione. Tuttavia, il MMG può anche informare il cittadino della possibilità di richiedere il test in autonomia prenotando con modalità online senza impegnativa.

È pertanto prevista, nella settimana antecedente l'inizio della campagna aziendale per lo screening HCV, l'invio di una nota informativa a tutti i medici prescrittori, alle associazioni delle farmacie e ai servizi aziendali coinvolti, nonché la programmazione di specifici incontri formativi con i rappresentanti dei MMG.

Infine, verrà svolta adeguata campagna informativa nei confronti della popolazione (comunicato stampa, pubblicazione su social e sito istituzionale, coinvolgimento amministrazioni comunali, ecc.), affinché venga divulgata la possibilità per la popolazione target di accesso spontaneo, prenotando la prestazione prevista online senza impegnativa.

Con l'occasione saranno divulgati i recapiti della segreteria di screening HCV appositamente istituita, a cui potranno rivolgersi per informazioni gli utenti e gli operatori interessati.

La campagna informativa e la formazione coinvolgeranno anche gli operatori sanitari e non dei servizi aziendali di maggiore accesso, affinché sensibilizzino ulteriormente la popolazione target ad aderire al programma di screening HCV, secondo i percorsi aziendali previsti.

Le **modalità di prenotazione** saranno pertanto di due tipologie:

1. con impegnativa del medico prescrittore ed esenzione SHCV, mediante prenotazione a CUP al numero dedicato alle prestazioni di laboratorio (tel. 045 4646422 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
2. con o senza impegnativa, con prenotazione online su apposita pagina del sito aziendale (Servizio Zero Coda per prestazioni di laboratorio)

Affinché la prestazione di screening possa essere erogata, è obbligatoria la raccolta del consenso informato (si veda modulo di consenso e informativa allegati), che andrà obbligatoriamente compilato, firmato e consegnato all'atto dell'accettazione il giorno dell'esecuzione della prestazione.

Per facilitare la raccolta del consenso in caso di adesione spontanea, è prevista la possibilità di scaricare il relativo modulo al momento della prenotazione online.

Nel caso in cui l'utente aderente si presentasse all'appuntamento privo di consenso informato, sarà cura dell'operatore addetto all'accettazione raccoglierlo.

SCREENING HCV ORGANIZZATO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE GENERALE

Successivamente all'attivazione dello screening opportunistico, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Regione e dall'UOC Screening e VIS di Azienda Zero, verrà attivato lo screening organizzato mediante invito attivo di tutta la popolazione target.

La chiamata attiva sarà gestita tramite apposito modulo dell'applicativo di screening regionale (in fase di predisposizione) con invio alla popolazione target di una lettera di invito per aderire allo screening HCV, sulla scorta dei percorsi di screening oncologici.

A tal scopo, è prevista integrazione informativa tra applicativo regionale dello screening HCV e LIS del Laboratorio.

Nella lettera di invito, che preferibilmente conterrà l'etichetta identificativa con barcode, l'utente verrà invitato a prenotare la prestazione gratuita di screening presso uno dei Punti Prelievi identificati su tutto il territorio dell'ULSS 9, mediante prenotazione online su apposita pagina del sito aziendale (Servizio Zero Coda per prestazioni di laboratorio), che consentirà anche di scaricare il consenso informato, obbligatorio per l'erogazione della prestazione di screening.

TEST DI PRIMO LIVELLO

L'offerta gratuita di screening di primo livello prevede l'esecuzione della prestazione di sierologia HCV (codice 91.19.5_0) e contestuale prestazione di prelievo venoso, *una tantum* nel corso della durata del progetto.

Al momento del prelievo, si prevede la raccolta di un doppio campione ematico: il primo da utilizzare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV; il secondo, qualora la ricerca degli anticorpi anti-HCV dia esito positivo, per test HCV-RNA quantitativo (codice 91.19.4_0) sempre in esenzione.

Secondo indicazioni ricevute da Azienda Zero, le prestazioni erogate nell'ambito della campagna di screening HCV vengono rendicontate nel flusso informativo di specialistica ambulatoriale (SPS). Nello specifico, il campo tipologia di erogazione viene valorizzato con il codice '16' al fine di identificare tali prestazioni.

Se l'esito dei test di primo livello è **negativo**, è sempre prevista la pubblicazione nel FSEr.

Per lo screening in ambito opportunistico, vi è la possibilità alternativa di ritiro del referto on-line, secondo le indicazioni che vengono consegnate all'utente al momento dell'accettazione.

Nel caso dello screening organizzato, invece, è previsto anche l'invio della lettera che comunica l'esito negativo, sul modello degli screening oncologici.

Nel caso in cui sia positiva la sierologia HCV e negativo il test HCV-RNA quantitativo, il referto verrà pubblicato nel FSEr con nota esplicativa *ad hoc* e recapiti dei centri di secondo livello da contattare per ulteriori informazioni. Qualora possibile, la pubblicazione del referto sarà preceduta da mediazione per counselling telefonico da parte dello specialista del secondo livello.

Se l'esito dei test di primo livello è **positivo**, è prevista la comunicazione da parte del laboratorio al referente del secondo livello, individuato in base al criterio di localizzazione geografica del Punto Prelievi richiedente.

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Alessandra De Salvia

Entro **7 giorni dalla disponibilità** del referto del test HCV-RNA quantitativo positivo il soggetto sarà contattato telefonicamente dal referente del secondo livello per la comunicazione della positività, e in tale occasione sarà invitato alla visita specialistica.

Il test positivo non verrà pubblicato nel FSEr prima che lo specialista referente del secondo livello ne abbia dato comunicazione al paziente (cd. mediazione del referto). Il counselling effettuato dallo specialista per l'invio alle prestazioni di secondo livello sarà prioritariamente telefonico. Tuttavia, qualora l'utente risulti irreperibile dopo tre tentativi di contatto telefonico, sarà inviata lettera raccomandata A/R.

Successivamente al contatto telefonico oppure all'invio della raccomandata A/R, il referto positivo verrà pubblicato nel FSEr con nota esplicativa *ad hoc* e contatti dei centri di secondo livello.

SECONDO LIVELLO

I soggetti positivi saranno indirizzati, su valutazione dello specialista, alle seguenti prestazioni, per le quali sarà applicato il codice di esenzione regionale SHCV:

- prima visita epatologica
- prima visita infettivologica
- prima visita internistica

In sede di prima visita specialistica dovrà essere attivato l'iter per il rilascio del codice di **esenzione 016**, necessario per tutte le prestazioni successive di approfondimento.

SCREENING HCV RIVOLTO A SOTTOGRUPPI SPECIFICI DI POPOLAZIONE A RISCHIO

Il programma di screening HCV si rivolge anche ai seguenti sottogruppi specifici di popolazione a rischio, indipendentemente dalla coorte di nascita e dalla nazionalità:

- utenti dei servizi tossicodipendenze (SER.D)
- ospiti di comunità terapeutiche per tossicodipendenti
- detenuti del carcere

In attesa di indicazioni regionali, il percorso di screening rivolto ai sottogruppi di popolazione a rischio si è integrato con i percorsi aziendali già in vigore, secondo i quali l'erogazione dei test di primo livello è prevista:

- all'ingresso nella comunità/carcere o al primo accesso al servizio
- ogni 6 mesi nel periodo di permanenza/presa in carico
- ogni qualvolta il soggetto riferisca di aver assunto comportamenti a rischio



ATTO DI NOMINA

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

PREMESSO CHE

in data ha stipulato un accordo con **IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria**, con sede in Negrar di Valpolicella (VR), P.IVA 00280090234 avente ad oggetto l'effettuazione di prestazioni di screening HCV in ambito opportunistico rivolto alla popolazione generale (soggetti della coorte di nascita dal 1969 al 1989 senza criteri di esclusione) per l'erogazione delle seguenti prestazioni, secondo il percorso aziendale definito dall'Azienda:

Prestazione	Codice
VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	91.19.5
PRELIEVO ENDOVENOSO	91.49.2
VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA	91.19.4
PRIMA VISITA EPATOLOGICA/INFETTIVOLOGICA/INTERNISTICA	89.7

con scadenza **31/12/2025**;

- per l'esecuzione dell'accordo e per il compimento delle attività conseguenti, **IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria** esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;


TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
NOMINA
**IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione dell'accordo riportato in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto.

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

l'effettuazione di prestazioni di screening HCV in ambito opportunistico rivolto alla popolazione generale (soggetti della coorte di nascita dal 1969 al 1989 senza criteri di esclusione) per l'erogazione delle seguenti prestazioni, secondo il percorso aziendale definito dall'Azienda:

Prestazione	Codice
VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	91.19.5
PRELIEVO ENDOVENOSO	91.49.2
VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA	91.19.4
PRIMA VISITA EPATOLOGICA/INFETTIVOLOGICA/INTERNISTICA	89.7



Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- x di natura personale immediatamente identificativi
- x appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- x biometrici
- x di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI



Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

x Utenti e/o

x pazienti del SSN

Legale rappresentante *pro tempore* e/o

collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:



- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno sette giorni prima di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

Il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno sette giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del



trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI



Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore
UOC Affari Generali
Dott. Maria Leoni

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dipartimento di Prevenzione

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Contabilità e bilancio